

**Ricorso proposto il 4 aprile 2013 — Murnauer
Markenvertrieb/UAMI — Healing Herbs (NOTFALL)**

(Causa T-188/13)

(2013/C 156/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Germania)
(rappresentanti: avv.ti F. Traub e H. Daniel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Healing Herbs
Ltd (Walkerstone, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 4 febbraio 2013, nel procedimento R 132/2012-4;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «NOTFALL», per prodotti delle classi 3, 5 e 30 — marchio comunitario n. 9 089 681

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Healing Herbs Ltd

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con il principio generale della parità di trattamento
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

— violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Comune di
Leidschendam-Voorburg/Commissione**

(Causa T-190/13)

(2013/C 156/91)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Comune di Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentanti: A. de Groot e J.J.M. Sluijs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull'aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN), a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali e dell'obbligo di motivazione
 - In primo luogo, la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE è stata avviata dalla Commissione dopo un periodo eccessivamente lungo, per cui le parti erano legittimate a presumere che l'accordo di cui si tratta non fosse contrario all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
 - In secondo luogo, la valutazione dei fatti ad opera della Commissione è errata ed incompleta.
 - In terzo luogo, la Commissione ha una percezione erronea dei fatti riguardo all'aggravio per le risorse statali.

2) Secondo motivo, vertente su un'applicazione non corretta dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

— In primo luogo, il Comune ha operato come avrebbe operato un'impresa privata nelle stesse circostanze.

— In secondo luogo, all'associazione Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV en Bouwfonds Ontwikkeling BV non è stato concesso alcun beneficio che essa non avrebbe potuto ottenere, sul mercato, tramite un regolare meccanismo commerciale.

3) Terzo motivo, vertente sull'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Qualora si configurasse un aiuto ad opera del Comune, questo dovrebbe essere considerato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Ricorso proposto il 2 aprile 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling e Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Commissione

(Causa T-193/13)

(2013/C 156/92)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Paesi Bassi) e Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e X. Reintjes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata; e

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione del 23 gennaio 2013, C(2013) 87, vertente sull'aiuto di Stato SA.24123 (12/C) (ex 11/NN), a cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione — Presunta vendita di terreni a un prezzo inferiore a quello di mercato da parte del Comune di Leidschendam-Voorburg

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del requisito fondamentale del rispetto di un termine ragionevole ad opera della Commissione nell'esercizio delle sue competenze, che ha determinato la violazione del principio della certezza del diritto e del diritto alla difesa, e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Lasciando passare più di 38 mesi tra la presa di conoscenza dei provvedimenti controversi e l'adozione della decisione impugnata, la Commissione ha agito con colpevole ritardo, e pertanto in contrasto con il requisito fondamentale del rispetto di un termine ragionevole. La durata eccessiva del periodo di indagine ha inoltre reso più gravoso per le parti in causa opporsi agli argomenti della Commissione, per cui il ritardo della Commissione ha violato anche il diritto alla difesa.

2) Secondo motivo, vertente su gravi irregolarità nella constatazione e nella valutazione dei fatti rilevanti e/o violazione dell'obbligo di motivazione e/o violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in quanto la Commissione ha applicato erroneamente il principio dell'investitore privato.

Le ricorrenti non hanno ricevuto alcun beneficio economico, e tantomeno un beneficio che potrebbe essere considerato come un aiuto di Stato illegittimo.

La Commissione ha inoltre calcolato erroneamente l'importo dell'asserito arricchimento, tra l'altro attribuendo per il 100 % al Comune le riduzioni di prezzo convenute, mentre dette riduzioni erano a carico di un'associazione di diritto pubblico in cui il Comune deteneva il 50 % del rischio. La Commissione non ha motivato neppure la decisione di non prendere in considerazione riduzioni di prezzo precedentemente convenute all'interno di detta associazione.

La Commissione, inoltre, nella decisione impugnata, ha applicato erroneamente il principio dell'investitore privato, raffrontando l'operato del comune a operazioni, giuridicamente non realizzabili e inoltre particolarmente sfavorevoli sotto il profilo finanziario, effettuate da un investitore privato fittizio.

3) Terzo motivo, vertente sull'erronea applicazione dell'articolo 107 TFUE

Ammesso che si configuri un aiuto di Stato, siffatto aiuto sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno. La Commissione ha erroneamente dichiarato che il Comune non può far valere che i provvedimenti in questione perseguono l'interesse generale. Al riguardo la Commissione ha erroneamente valutato i provvedimenti controversi del 2009/2010 sullo sfondo della (più favorevole) situazione del mercato nel 2004.

In questo modo la Commissione non ha riconosciuto che i provvedimenti controversi erano necessari, idonei e proporzionali per ridare vita all'impoverito centro di Leidschendam, finalità che persegue l'obiettivo dell'UE di coesione economica e sociale chiaramente descritto e riconosciuto dall'articolo 3 TUE e dall'articolo 174 TFUE. Nella fattispecie non si configura alcuna ingiustificata distorsione della concorrenza.